



LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO PER I VOLONTARI DI ODV E APS

LA SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO PER I VOLONTARI DI ODV E APS



Prefazione

Questo opuscolo nasce dall'esperienza maturata negli anni dal CSV Lazio con il progetto Volontariato Sicuro, che rispondeva ad una duplice esigenza: quella di aiutare le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale a ottemperare agli adempimenti previsti dal Testo Unico 81/08, in tema di salute e sicurezza sul lavoro e quello di sensibilizzare il mondo dell'associazionismo sull'importanza della tutela dei volontari.

Le leggi vigenti su queste tematiche, infatti, impongono anche alle realtà no profit e nello specifico ai responsabili legali di assolvere ad alcuni obblighi previsti dalla legge, se pur semplificati rispetto a quelli di altri soggetti giuridici. L'esperienza di questi anni ha evidenziato come questo tema sia spesso sottovalutato e ritenuto non prioritario dalle associazioni nonostante i rischi che ciò comporta e il fatto che nei rapporti con la pubblica amministrazione sia sempre più necessario essere in regola con i dettami della legge sulla prevenzione e la sicurezza.

Il CSV Lazio, con il progetto Volontariato Sicuro, ha voluto offrire un servizio qualificato alle associazioni, attraverso l'informazione e la costruzione di un percorso formativo specifico, che permettesse a tutti di essere in regola con quanto previsto dalla legge.

Molta strada è stata fatta in questi anni: diversi sono gli operatori del CSV che hanno acquisito una competenza specifica in grado di rispondere alle esigenze delle associazioni su questi temi, diventando il CSV Centro di Formazione AIFOS - Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro.

Il CSV Lazio, anche grazie alla stretta collaborazione con ISPRO, che si occupa prioritariamente di tali tematiche, è divenuto un punto di riferimento nel nostro mondo, permettendo anche ad altri CSV di usufruire della nostra formazione specifica.

Questo opuscolo vuole essere un piccolo strumento, che insieme alle attività formative, possa facilitare la conoscenza e rendere più consapevoli le associazioni sull'importanza di non sottovalutare la sicurezza nei contesti associativi.

L'esperienza e il lavoro di questi anni hanno evidenziato come la strada per costruire una cultura della prevenzione e della sicurezza è ancora lunga.

Dobbiamo essere tutti consapevoli che anche le attività di volontariato possono presentare dei rischi e che, insieme al CSV Lazio, le associazioni possono costruire le condizioni per evitarli.

Cristina De Luca, Presidente CSV Lazio



Introduzione

Questo testo è destinato a supportare le Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale nella gestione degli adempimenti relativi alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dai Decreti Legislativi 9 aprile 2008 n° 81 e 3 luglio 2017 n° 117.

Una trattazione a sé, invece, è necessaria per gli enti attivi nel settore della Protezione Civile poiché, vista la peculiarità dei rischi a cui sono sottoposti, necessitano di disposizioni specifiche.

Gli Enti di Terzo Settore e, conseguentemente, i volontari che in essi prestano la propria opera, nel corso degli ultimi anni, sono stati sempre più coinvolti dalla necessità di operare “in sicurezza” all’interno delle proprie organizzazioni.

Già il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) stabiliva la necessità di prevedere un **sistema capace di valutare i rischi** che caratterizzano le attività associative e porre in essere azioni di miglioramento e riduzione dei possibili infortuni, così da garantire un ambiente per quanto possibile “sicuro” per i propri volontari.

È importante sottolineare che non si tratta di adempiere ad un mero rispetto della normativa quanto di garantire un ambiente sicuro e sereno in cui svolgere le attività e

diffondere una cultura che metta la sicurezza e il benessere della persona al primo posto. Di cruciale importanza, a questo fine, è il pieno coinvolgimento dei volontari in tutte le fasi del sistema sicurezza: dalla programmazione alla gestione del processo, fino al monitoraggio e alla revisione di procedure, attrezzature e dispositivi utilizzati.

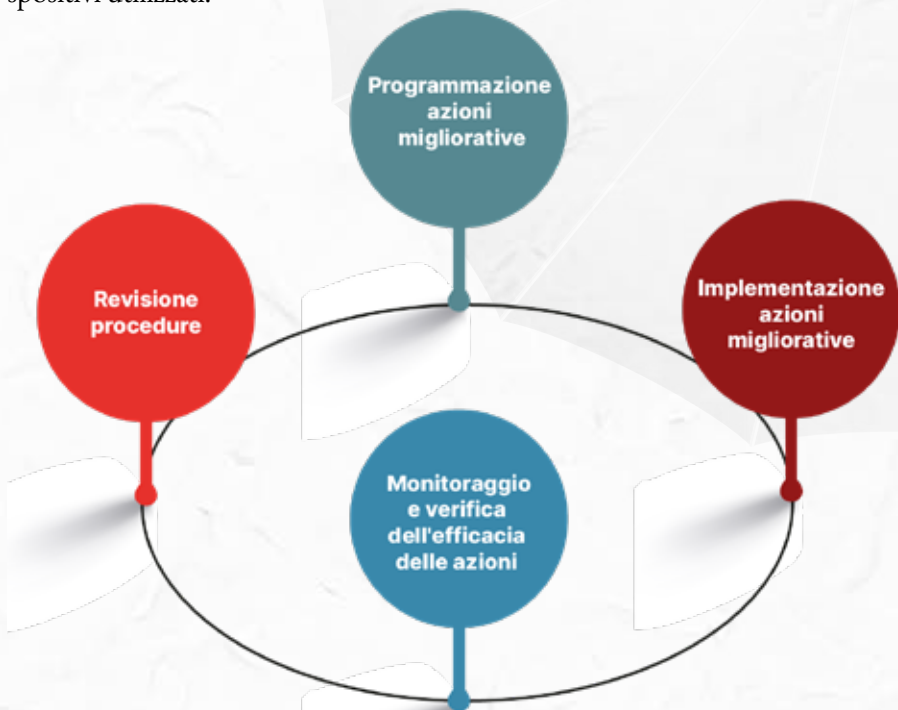


Figura 1: ciclo di miglioramento delle misure in tema di sicurezza

Coinvolgere i volontari, infatti, significa non solo conformarsi agli obblighi di legge ma accrescere la consapevolezza e la responsabilità individuale, contribuendo a **prevenire infortuni e malattie professionali**, riconoscendo e valorizzando il contributo attivo di ciascuno.

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, muovendosi su questa linea, evidenzia l'importanza della **trasparenza** e della **partecipazione attiva** dei volontari nella vita dell'ente, inclusa la sicurezza. Il Decreto prevede l'adozione di un approccio partecipativo capace di coinvolgere attivamente i diversi soggetti presenti all'interno dell'associazione nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure preventive: questo non solo migliora la sicurezza, ma favorisce il consolidamento di un clima di fiducia e collaborazione.

L'inclusione dei volontari nella gestione della sicurezza, dunque porta numerosi benefici:

- **riduce il rischio di incidenti**, grazie a una maggiore attenzione e consapevolezza da parte di tutti;
- **crea un ambiente positivo e motivante**, dove ogni individuo si sente parte integrante dell'organizzazione e responsabile del benessere collettivo;
- aumenta la propensione dei volontari a **segnalare potenziali pericoli** e a **contribuire attivamente alla soluzione dei problemi**.

In sintesi, per gli Enti di Terzo Settore (ETS), il coinvolgimento dei volontari nella programmazione e gestione della sicurezza non è solo un obbligo normativo ma anche un'opportunità per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle proprie attività.



La sicurezza nei luoghi di lavoro
per i volontari di OdV e APS

Quadro normativo

I principali riferimenti normativi validi per gli Enti di Terzo Settore (ETS) italiani e quindi anche per le Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, come accennato nell'introduzione, sono contenuti nei tre Decreti Legislativi seguenti:

D.L. 9 aprile 2008 n° 81

Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

D.L. 3 agosto 2009 n° 106

Correttivo del Decreto Legislativo

9 aprile 2008, n. 81

D.L. 3 luglio 2017 n° 117

Codice del Terzo Settore

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81

Il quadro normativo è principalmente disciplinato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 che stabilisce i **requisiti** per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo per i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale all'interno delle associazioni, l'adozione di misure simili a quelle stabilite per i lavoratori subordinati. L'accento, infatti, è posto sulla **valutazione** dei rischi, sulla formazione, sulla **fornitura** di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sulla **sorveglianza sanitaria** e sull'assicurazione obbligatoria.

In particolare, le organizzazioni di volontariato che, per l'esercizio delle proprie attività, si avvalgono esclusivamente di volontari e volontarie e operatori del Servizio Civile, possono individuare modalità di attuazione della tutela con **accordi tra volontario e associazione** o ente di servizio civile (art. 3, comma 12-bis, D. Lgs. 81/08).

Rimane però a carico del rappresentante legale **l'obbligo inderogabile di informare i volontari sui rischi che caratterizzano le attività associative e provvedere alla loro sorveglianza sanitaria** con oneri a carico dei volontari stessi (artt. 2, 3 e 21 D. Lgs. 81/08).

Pertanto il rappresentante legale dell'ente sarà tenuto a fornire a ogni volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'articolo 21, peraltro, per estensione rispetto ai lavoratori autonomi, prevede l'osservanza dei seguenti adempimenti a carico dei volontari attivi nelle associazioni di cui sopra:

- 1 l'utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III, nonché idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;
- 2 l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) che andranno utilizzati conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- 3 l'esposizione di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

I volontari delle associazioni, d'altronde, relativamente ai rischi specifici connessi alle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- 1 beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- 2 partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n° 106

Il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n° 106 è stato introdotto come correttivo del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro apportando diverse modifiche e integrazioni alla normativa del 2008 con l'obiettivo di migliorare e chiarire le disposizioni relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inclusi quelli che fanno riferimento agli ETS.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117

La riforma del Terzo Settore in Italia, introdotta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), ha emanato specifiche disposizioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro prevedendo che gli ETS adottino pratiche adeguate a proteggere la salute e la sicurezza dei volontari durante lo svolgimento delle loro attività.





Adempimenti da osservare

Nelle pagine seguenti proveremo a riassumere gli adempimenti che Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale o altri ETS costituiti in forma associativa dovranno osservare a seconda delle proprie caratteristiche:

1° caso: in associazione ci sono solo volontari, volontarie, operatori e operatrici di Servizio Civile e nessun lavoratore subordinato o equiparato.

Il **rappresentante legale** è tenuto ad attenersi all'osservanza dei seguenti aspetti e adempimenti:

21

ART. 21 COMMA 1, LETT. A)

Valutare la conformità alla normativa vigente dei luoghi in cui si svolgono le attività associative (indipendentemente dal fatto che l'associazione sia in un locale di sua proprietà, in affitto o in comodato) e delle attrezzature utilizzate.

ART. 28 E 29

Valutare i rischi che caratterizzano le attività associative così da poter informare i volontari e predisporre le misure di protezione e prevenzione necessarie.

28, 29

3

ART. 3 COMMA 12-BIS

Predisporre e stipulare un accordo scritto con i volontari concernente i rischi che caratterizzano le attività associative, le procedure di miglioramento, le attrezzature e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare.

ART. 21 COMMA 2, LETT. A)

Sulla base della valutazione dei rischi effettuata, attuare la sorveglianza sanitaria (oneri a carico dei volontari).

21



26

ART. 26

Se i volontari svolgono la propria attività presso un altro committente/datore di lavoro (a es. scuola, ospedale, casa della salute) dovrà **farsi carico dell'applicazione delle disposizioni** previste per lo svolgimento delle stesse.

ART. 21 COMMA 1, LETT. C)

Se i volontari svolgono la propria attività in regime d'appalto o subappalto **definire il modello di tessera di riconoscimento nominativo e fornirla** a ciascun volontario.



21

I **volontari**¹ sono tenuti ai seguenti adempimenti:



20

ART. 20 COMMA 1

Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nel luogo di svolgimento delle attività.

ART. 3 COMMA 12-BIS

Stipulare con l'associazione un accordo relativo all'utilizzo delle procedure e delle modalità di svolgimento delle attività nonché l'adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) così da ridurre, per quanto possibile, il verificarsi degli infortuni.



3



21

ART. 21 COMMA 1 LETT. A)

Utilizzare attrezzature idonee allo svolgimento delle attività e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa.

1) Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 all'art. 2 comma 1 lett. a) definisce **lavoratore** chi “independentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa all'interno di un'organizzazione (pubblica o privata), con o senza retribuzione”. La normativa, inoltre, equipara ai lavoratori autonomi i volontari che operano “in modo continuativo” nelle Organizzazioni di Volontariato, nelle Associazioni di Promozione Sociale e coloro che sono impegnati nei progetti di Servizio Civile.

ART. 20 COMMA 2, LETT. F)

Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo.

20

21

ART. 21 COMMA 2, LETT. B)

Partecipare a corsi di formazione specifici (oneri a proprio carico).

ART. 21 COMMA 2, LETT. A)

Beneficiare della sorveglianza sanitaria (oneri a proprio carico).

21

21

ART. 21 COMMA 1, LETT. C)

Se svolge la propria attività in regime d'appalto o subappalto, esporre la tessera di riconoscimento nominativo.

ART. 20 COMMA 2, LETT. E)

Segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo.

20

2° caso: oltre ai volontari e agli operatori di Servizio Civile in associazione ci sono dei lavoratori subordinati o equiparati.

Il **rappresentante legale**, nonché datore di lavoro², nei confronti dei lavoratori subordinati o equiparati è tenuto ai seguenti adempimenti:

17, 28, 29

ART. LI 17, 28, 29

Effettuare la **valutazione dei rischi** e redigere il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

2) Il **datore di lavoro** viene definito dall'art. 2 comma 1 lett. b) come "il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa".

ART.LI 17, 31, 32, 33

Predisporre il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) e nominare il responsabile (RSPP) che deve essere in possesso dei requisiti definiti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08.

17, 31,
32, 33

36, 37

ART.LI 36, 37

- Informare i lavoratori sui rischi che caratterizzano le attività svolte dall'associazione.
- Formare e addestrare in modo adeguato i lavoratori sulle procedure applicabili e sui dispositivi di protezione utilizzati.
- Ove previsto, formare i volontari su tematiche specifiche.

ART.LI 18, 176

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata, porre in essere la sorveglianza sanitaria fornita dal medico competente (oneri a carico dell'organizzazione).

18, 176

18

ART. 18

Fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività nel modo più adeguato e conformi ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

ART. 21 COMMA 1, LETT. C

Se i lavoratori svolgono la propria attività in regime d'appalto/subappalto (a es. scuola, ospedale, casa della salute), predisporre la tessera di riconoscimento nominativo e fornirla a ogni lavoratore.

21

26

ART. 26

Se i lavoratori svolgono la propria attività presso un altro committente/datore di lavoro (a es. scuola, ospedale, casa della salute) dovrà farsi carico dell'applicazione delle disposizioni previste per lo svolgimento delle stesse.

In questo caso i **lavoratori** sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti (art. 20):

Utilizzare **attrezzature** e, se necessario, **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)** idonei all'attività svolta e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla normativa.

Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo.

Se svolge la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un committente/datore di lavoro (a es. ospedale, scuola, casa della salute), aver garantita l'attuazione di misure utili a eliminare o, quando questo non sia possibile, **ridurre al minimo il rischio di interferenze**.

Partecipare ai **corsi di formazione** specifici previsti (oneri a carico dell'organizzazione).

Sottoporsi ai controlli sanitari e, beneficiare della **sorveglianza sanitaria** attraverso un medico competente³ (oneri a carico dell'organizzazione).

Se svolge la propria attività nell'ambito dell'organizzazione di un committente/datore di lavoro (a es. ospedale, scuola, casa della salute), **essere informato** sui rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza previsti.

Esporre **una tessera di riconoscimento individuale** qualora svolga la propria prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

3) Il **medico competente** (art. 38) è un medico specializzato in medicina del lavoro o discipline equipollenti, incaricato di collaborare con il datore di lavoro per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso la sorveglianza sanitaria. Collabora alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente lavorativo, effettua la sorveglianza sanitaria, partecipa ai programmi di informazione e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro e alla stesura del DVR.

Ricapitoliamo le differenze

Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale (a esclusione delle Associazioni di Protezione Civile)		
Adempimento per	Associazioni con solo volontari e operatori di Servizio Civile	Associazioni con lavoratori subordinati o equiparati
Servizio di Previsione e Prevenzione (SPP)	Non si designa.	Il datore di lavoro designa il SPP (art. 33 D.lgs. 81/08) e nomina il suo responsabile (RSPP) che deve essere in possesso dei requisiti definiti dall'art. 32 del D.lgs. 81/08.
Valutazione del rischio	Il rappresentante legale dell'associazione svolge la valutazione dei rischi che caratterizzano le attività associative così da informare i volontari sulle procedure da mettere in atto e sulle attrezzature da utilizzare.	Il datore di lavoro svolge la valutazione dei rischi e redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) .
Sorveglianza sanitaria	Si effettua sulla base della valutazione dei rischi (oneri a carico dei volontari).	Si effettua sulla base della valutazione dei rischi (oneri a carico dell'associazione).
Idoneità dei luoghi di lavoro e delle attrezzature utilizzate	Il rappresentante legale/datore di lavoro valuta l'idoneità e la conformità ai requisiti minimi previsti dalla normativa dei luoghi di lavoro dove si svolgeranno le attività e delle attrezzature utilizzate. Sulla valutazione non influisce se la sede è di proprietà dell'associazione, in affitto o in comodato e se le attività vengono svolte presso un committente/datore di lavoro esterno (a es. scuola, ospedale, etc.).	
Formazione	Il rappresentante legale informa i volontari sui rischi che caratterizzano le attività associative e sulle misure applicabili per ridurne gli effetti. I volontari potranno partecipare a corsi specifici con oneri a proprio carico.	Il datore di lavoro informa i lavoratori sui rischi che caratterizzano le attività associative e prevede un'attività formativa e addestrativa anche con corsi su materie specifiche (oneri a carico dell'associazione).

Finito di stampare nel mese di novembre 2024
presso i tipi di VF Press S.r.l.s.

La sicurezza nei luoghi di lavoro per i volontari di OdV e APS

Questo opuscolo è una guida fondamentale per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale che desiderano garantire un ambiente di lavoro sicuro per i propri volontari. Seguendo le normative previste dai Decreti Legislativi 9 aprile 2008 n° 81 e 3 luglio 2017 n° 117, il documento illustra gli obblighi normativi, le misure di prevenzione e il ruolo cruciale del coinvolgimento attivo dei volontari nella promozione della sicurezza e del benessere. Un manuale essenziale per costruire un clima di fiducia, collaborazione e responsabilità condivisa.